



*risolvere alle*  
*Pubbli. Aliviana*

# COMUNE DI ALVIGNANO

Provincia di Caserta

## COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 27/12/2004

### OGGETTO:

Regolamento T.A.R.S.U. Determinazioni.

L'anno duemilaquattro il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 20,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei seguenti consiglieri, in sessione:

ordinaria

straordinaria **URGENTE**

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BOVE Domenico	X	
CIVITILLO Giovannino	X	
PACELLI Alberto	X	
CARACCIOLO Renato	X	
MONGILLO Pietro	X	
IANNIELLO Cesare	X	
FLORIO Bruno	X	
MORELLI Luigi		X
VALENTINO Michele-Luigi	X	
ROMANO Sergio	X	
MORGILLO Aldo	X	
SIMEONE Antonio	X	
ACETO Vincenzo	X	
DEL SANTO Maria	X	
FAZZONE Vincenzo-Luigi		X
SANTAGATA Vincenzo	X	
DI MEO Giuseppe	X	

Totale presenti 15

Totali assenti

02

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Antonio COMPAGNONE, il Presidente MORGILLO Aldo, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Visti i pareri allegati, espressi sulla presente deliberazione;

**SU RELAZIONE** del Sindaco,

**PREMESSO CHE** il Regolamento della T.A.R.S.U. è stato adottato con l'atto consiliare n. 40 del 12/05/1995, si è pervenuti nelle determinazioni di adottarne uno nuovo che tenga conto delle concrete situazioni dell'intenza ed in particolare delle agevolazioni che possono essere concesse; All'uopo riferisce circa la riduzione fino al 30% delle particolari situazioni nelle quali versano determinati utenti;

**SULLA PROPOSTA** del Sindaco si registrano gli interventi di:

- **Assessore – Mongillo Pietro:** Il Nuovo Regolamento tiene conto delle modifiche che sono intervenute negli anni successivi al 95, per evitare un difficile raccordo tra il regolamento originario e le integrazioni ritenute successivamente. Riferisce del rinnovo dinamico previsto dall'art. 46 dello stesso Regolamento;

**RIENTRA** in aula il Consigliere Del Santo Maria, i presenti sono 15;

**Consigliere – Santagata Vincenzo:** Chiede cosa abbia previsto il Regolamento per le zone rurali;

- **Assessore – Ianniello Cesare:** Il servizio di raccolta differenziata va esteso gradualmente anche alle zone rurali;

- **Consigliere – Del Santo Maria:** In merito alla situazione degli utenti delle zone rurali riferisce di aver chiesto, sin dal mese di Giugno 2004 notizie, al Sindaco e Difensore Civico. Quest'ultimo ha risposto che avrebbe interessata l'Amministrazione per la risoluzione del problema;

- **Sindaco:** La risposta dell'Amministrazione è assunta con l'adozione del presente Regolamento. Chiarisce al Santagata che finita l'emergenza rifiuti il Comune potrà espletare la gara per l'affidamento del servizio, se non espletabile dal Consorzio;

- **Assessore – Ianniello Cesare:** Il compito di controllare l'espletamento del servizio è regolato dal Regolamento del servizio T.A.R.S.U., che prevede anche le penali per gli inadempimenti e verso la ditta appaltatrice;

- **Il Presidente del Consiglio** constatato che nessun altro Consigliere prende parte alla discussione pone ai voti per alzata di mano l'argomento con l'esito di seguito riportato;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 40 del 12/05/1995, con la quale, in applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, veniva approvato il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", nonché i successivi atti deliberativi modificativi ed integrativi intervenuti in epoche successive emessi dai vari organi dell'Ente;

**VISTO** che, successivamente, sono stati emanati, fra gli altri, i seguenti provvedimenti normativi:

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed in particolare le modificazioni apportate con l'art.3 , comma 68 della medesima;

- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
  - D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante: "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale";
  - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante: "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi", e successive modificazioni ed integrazioni;
  - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", e successive modificazioni ed integrazioni;
  - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, recante: "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti", e successive modificazioni ed integrazioni;
  - Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997";
  - Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- che hanno inciso profondamente anche sulla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

**VISTO** altresì:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;
- l'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la modalità di riscossione dei tributi di regioni ed enti locali;
- l'art. 1, comma 7, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 392 concernente i criteri di determinazione della tassa di cui trattasi nonché dei costi del relativo servizio;

**RITENUTO**, anche per una più chiara lettura del regolamento e per l'economia della consultazione, di dovere revocare la precedente deliberazione e dare corso all'approvazione di un nuovo regolamento;

**VISTO** che, in applicazione del D.Lgs. n. 507/1993, i comuni debbono dotarsi:

- a) del "Regolamento del servizio di nettezza urbana" (art. 59, comma 1);
- b) del "Regolamento per l'applicazione della tassa" (art. 68, comma 1);

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;

**VISTE** le circolari del Ministero delle Finanze 15 gennaio 1994, n. 1 e 22 giugno 1994, n. 95/E;

**CON VOTI** favorevoli n. 12 su n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

**ASTENUTI** n. 3 (Aceto, Del Santo e Santagata), espressi peralzata di mano;

## DELIBERA

- 1) Di revocare la propria precedente deliberazione n. 40 del 12/05/1995 e successivi atti integrativi, meglio richiamata in narrativa, che viene sostituita dalla presente.
- 2) Di approvare il nuovo "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", che si compone di n. 47 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01.01.2005.
- 4) Di inviare copia del medesimo al Concessionario della riscossione convenzionato con l'Ente allo scopo di diffondere, quanto prima, con ogni adeguato mezzo, il contenuto alla cittadinanza ed in particolare con la pubblicazione e affissione di manifesti murali le norme regolamentari TARSU.
- 5) Di demandare al Responsabile del Servizio individuato nell'affidatario della convenzione ed esattamente il Legale Rappresentante della ditta Pubblialifana s.p.a. ad apportare sulla base del presente Regolamento le dovute rettifiche sulle superficie tassabili al fine della formazione degli atti di riscossione;
- 6) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. n. 267/2000, con lo stesso esito della precedente votazione.



*Comune di A L V I G N A N O*

Provincia di Caserta

**TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

Comune di **A L V I G N A N O**

Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI***(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)***INDICE**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>		<b>CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO</b>
1	Oggetto del regolamento	25	Il funzionario responsabile
2	Ambito di applicazione - Limite temporale	26	Sanzioni
	<b>CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO</b>	27	Lotta all'evasione
3	Zone di applicazione		<b>CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO</b>
4	Presupposto della tassa	28	Compenso incentivante al personale addetto
5	Esclusioni	29	Utilizzazione del fondo
6	Soggetti passivi		<b>CAPO VII - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</b>
7	Locali in multiproprietà	30	Principi generali
8	Locali ed aree tassabili	31	Informazione del contribuente
9	Locali ed aree non utilizzate	32	Conoscenza degli atti e semplificazione
10	Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani, dei rifiuti delle attività economiche	33	Motivazione degli atti
	<b>CAPO III - TARIFFAZIONE</b>	34	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente
11	Obbligazione tributaria	35	Interpello del contribuente
12	Riduzioni di tariffe		<b>CAPO VIII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>
13	Agevolazioni	36	Accertamento con adesione
14	Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi	37	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
15	Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	38	adesione
16	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	39	Procedura per l'accertamento con adesione
17	Gettito del tributo	40	Atto di accertamento con adesione
18	Tariffe	41	Adempimenti successivi
19	Locali ed aree tassabili con superficie ridotta		Perfezionamento della definizione
20	Tassa giornaliera di smaltimento	42	<b>CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI</b>
	<b>CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI</b>	43	Disposizioni finali
21	Denunce	44	Pubblicità del regolamento
22	Denuncia di variazione	45	Entrata in vigore del regolamento
23	Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni	46	Casi non previsti dal presente regolamento
24	Modalità dei rimborsi	47	Rinvio dinamico
			Tutela dei dati personali

## CAPO I - NORME GENERALI

### ART. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.

2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

### ART. 2

#### AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente alle applicazioni, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

## CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

### ART. 3

#### ZONE DI APPLICAZIONE

*(Art. 59, commi 2 e 5 - Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/1993.

### ART. 4

#### PRESUPPOSTO DELLA TASSA

*(Art. 62, commi 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28.12.1995, n. 549, e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3.

2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta del 30%. A seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta è applicata una riduzione del 20 % se la distanza dell'utente dal contenitore più vicino è superiore ai 400 ml.

6. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 14, 15 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del 70% della tariffa ordinaria.

## **ART. 5 ESCLUSIONI**

*(Art. 62, comma 2 del D.Lgs n. 507/1993)*

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono comunque soggetti a tassa:

a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;

b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, salvo il disposto di cui al successivo art. 8, comma 2.

## **ART. 6 SOGGETTI PASSIVI**

*(Art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

## **ART. 7 LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ**

*(Art. 63, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

**ART. 8**  
**LOCALI ED AREE TASSABILI**  
*(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici –comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

3. Si considerano altresì tassabili, con tariffa ordinaria ridotta all'80%, tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

**ART. 9  
LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE**

*(Art. 62. del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

**ART. 10  
ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**

*(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)*

**A)** Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica.

**B)** I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq. Infine,

**C)** sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari

qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

**D)** non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

### CAPO III - TARIFFAZIONE

#### ART. 11 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (Art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

#### ART. 12 RIDUZIONI DI TARIFFE (Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N. D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	Massima riducibilità prevista dal decreto
1	Abitazioni con unico occupante . . . . .	30%	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune . . . . .	30%	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività . . . . .	30%	1/3
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale . . . . .	30%	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. . . . .	30%	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella:

a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

6. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

### ART. 13 AGEVOLAZIONI

(Art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- A) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate:
- a) da persone assistite in modo permanente dal Comune;
  - b) persone in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal Servizio Sociale comunale;
  - c) soggetti beneficiari dell'assegno del reddito minimo di cittadinanza;
- B) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
- C) esenzione totale della tassa per :
- gli edifici adibiti all'esercizio di qualsiasi culto religioso;
  - per le sedi delle O.N.L.U.S. del D.lgs. 460/97 ;
  - ~~per la sede della Pro-Loce Alvignanesa ;~~

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

### ART. 14 RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

(Art. 67, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)

a) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 70% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 50%.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere

b) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 60% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

**ART. 15**  
**RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO**

*(Art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 3, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 20...% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

**ART. 16**  
**RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO**

*(Art. 59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al **50%** di quanto dovuto per il periodo considerato.

**ART. 17**  
**GETTITO DEL TRIBUTO**

*(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.

3. Ai fini della determinazione del costo dei servizi viene considerata, in virtù del combinato disposto dell'art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

**ART. 18**  
**TARIFFE**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel territorio di questo comune continuano ad applicarsi, sino all'anno precedente all'applicazione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati secondo le normative vigenti.

**ART. 19**  
**LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA**

*(Art. 62, c. 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della

superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

N.D.	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
	- lavanderie a secco, tintorie non industriali . . . . .	30%
	- laboratori fotografici, eliografie . . . . .	30%
	- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante . . . . .	50%
	- gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici. . . . .	30%
	- laboratori di analisi. . . . .	30%
	- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi . . . . .	50%
	- allestimenti, insegne. . . . .	30%
	- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie . . . . .	30%
	- Marmisti, Idraulici, Gommisti	30%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.


**ART. 20**  
**TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**  
(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del **50%**, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa ovvero al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.



**CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI**

**ART. 21 DENUNCE**

*(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 24, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa

Nel primo anno di applicazione del presente Regolamento il termine di cui al comma 1°, del 20 gennaio, è differito al 30 aprile.



**ART. 22**

**DENUNCIA DI VARIAZIONE**

*(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La denuncia di cui all'art. 21, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 21, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

**ART. 23**

**RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI**

- 1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la riscossione del Tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni avviene col sistema della autotassazione, con le modalità indicate nei commi seguenti.
- 2) Il contribuente eseguirà, in autotassazione, il versamento in n. 2 rate di uguale importo scadenti il:
  - 31 marzo;
  - 30 settembre;
 di ogni anno, il tributo dovuto per l'anno in corso.
- 3) Il tributo dovrà essere liquidato nell'importo determinato sulla base delle superfici tassabili in atto al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo stesso. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in corso d'anno, saranno conguagliate in sede di versamento delle rate successive alle variazioni stesse.
- 4) I soggetti obbligati eseguiranno i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al Comune oppure al concessionario convenzionato, tramite il conto corrente postale intestato ai medesimi ;  
 Il Comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione del tributo:
  - con soggetti convenzionati che a loro volta possono utilizzare riscossioni avvalendosi di servizi :
    - con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
    - con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- 5) Il contribuente ha la facoltà di versare il tributo in unica soluzione, alla prima scadenza utile.

**ART. 24**

**MODALITÀ DEI RIMBORSI**

*(Artt. 59 e 75 del D.Lgs. n. 507/1995)*

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
- 3) I rimborsi, spettanti al contribuente, delle somme erroneamente versate in eccedenza, vengono disposte con provvedimento del funzionario responsabile nei termini previsti dall'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

**CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

**ART. 25**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

*(Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. In caso di convenzione con Ditta esterna il funzionario responsabile è da identificarsi nel Legale Rappresentante pro - tempore della Ditta convenzionata esterna.

**ART. 26**  
**SANZIONI**

(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per le seguenti infrazioni:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3/bis, del D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507; trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli omessi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471, e 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472.

3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, in applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00.

4. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

5. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

**ART. 27**  
**LOTTA ALL'EVASIONE.**

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali e il Concessionario dovranno interagire opportunamente in modo che la loro azione sinergica svolga rispettivamente :

**A) UFFICIO TRIBUTI:**

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 25 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

**B) UFFICIO TECNICO:**

- 1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

**C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:**

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

**D) UFFICIO ANAGRAFE:**

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
- 2) Tutti gli uffici comunali dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

E) Gli adempimenti di cui alle lettere precedenti, qualora l'Ente ricorra a servizio esternalizzato, sono assicurati dal Concessionario la riscossione e l'Ente disciplinerà i propri uffici all'ottimizzazione dei risultati con propri puntuali adempimenti che comunque saranno disciplinati in convenzione con il Concessionario.



## CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

### ART. 28

#### COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE COMUNALE ADDETTO

Qualora il Servizio di riscossione è svolto direttamente dall'Ente con proprio personale, in relazione alla potestà regolamentare stabilita dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

- 2) Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 2% delle maggiori somme riscosse per accertamento della tassa ivi comprese le sanzioni.

### ART.29

#### UTILIZZAZIONE DEL FONDO

1. Le somme di cui al precedente art. 28, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra:

il 15 e il 25%;

b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra:

il 15 e il 25%;

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra:

il 50 e il 70%;

2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), saranno utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

## CAPO VII - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

### ART. 30

#### PRINCIPI GENERALI

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

### ART. 31

#### INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. L'ufficio tributi e/o il Concessionario deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi e/o il Concessionario deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

### ART. 32

#### CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.

1. L'ufficio tributi e/o il Concessionario assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi e/o il Concessionario non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3,

della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi e/o il Concessionario dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi e/o il Concessionario avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

### ART. 33

#### MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi e/o il Concessionario devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti devono comunque indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

4. In caso di servizio esternalizzato gli adempimenti di cui ai precedenti commi devono essere posti in essere dal Concessionario convenzionato.

### ART. 34

#### TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra contribuente, Comune ed eventualmente del Concessionario sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso e/o del Concessionario.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

### ART. 35

#### INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che in caso di convenzione esterna, istrada al Concessionario, che risponde entro trenta giorni, dal pervenimento, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del Responsabile della riscossione scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto

impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

## CAPO VIII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

### ART. 36 ACCERTAMENTO CON ADESIONE (D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui al precedente art. 25.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio preposto all'accertamento e/o dall'Ente.

### ART. 37 AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il responsabile del Servizio prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

### ART. 38 PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 36 e 37 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le superfici cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. La superficie definita vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai locali o aree oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli locali o aree contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

**ART. 39**

**ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area tassabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta a un sesto.

**ART. 40**

**ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito in numero due rate dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 39 da versare con le modalità di cui al precedente art. 23.
2. Le somme dovute, a richiesta del contribuente, possono essere ulteriormente rateizzate in un massimo di numero 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il primo termine utile indicato nel comma 1, di cui al precedente art.23.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:
  - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
  - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.



**ART. 41  
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 40, comma 1, con l'ulteriore sottoscrizione di cui al successivo comma 2.

**CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 42  
DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

**ART. 43  
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 44  
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo gennaio 2005.; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

**ART. 45  
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) i regolamenti nazionali e regionali e comunali.

**ART. 46  
RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

**ART. 47  
TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.


Analoga tutela dei dati personali deve essere garantita dal Concessionario convenzionato con l'Ente, in caso di Servizio esternalizzato. Nella convenzione saranno stabilite le forme di garanzie da assicurare nello svolgimento del Servizio.



Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del .....  
... con atto n.....;
- 3) È stato ripubblicato all'albo pretorio comunale, dal ..... al .....  
....., per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea  
pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto  
annunciante la detta affissione;
- 4) È entrato in vigore il .....
- 5) È stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 68, comma 3, del  
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con lettera n. .... in data .....

Data.....



Il Segretario Comunale

.....





# COMUNE DI ALVIGNANO

## Provincia di Caserta

**Settore Tecnico, Ambientale, Patrimoniale e Vigilanza Ufficio:**

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Num. 006 del 21/12/2004

Oggetto:

Regolamento T.A.R.S.U. Determinazioni.



Il Proponente

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere FAVOREVOLE e trasmette la presente per il prosieguo, al responsabile del servizio finanziario e al Segretario. *Fa 4\* la 2\* e 3\* determinazioni, per le quali il Consiglio Comunale, nel rispetto della competenza, è*  
Alvignano, 21/12/2004



Il Responsabile del Servizio  
Dott. Pietro DELLA MORTE

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE.

Alvignano, 21/12/2004

Il Responsabile di Ragioneria  
Rag. Romolo Esposito

### IMPUTAZIONE DELLA SPESA

a) IMPEGNO PROVVISORIO n. \_\_\_\_\_ INTERVENTO

Ai fini dell'esecuzione della presente assegna la somma di Euro \_\_\_\_\_ sul Cap. \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_  
Competenza/Residui, denominato: \_\_\_\_\_

che a fronte dell'iniziale stanziamento di Euro \_\_\_\_\_ presenta, per l'impegno odierno, l'ulteriore somma disponibile, utilizzabile, di Euro \_\_\_\_\_

b) Per diminuzione di entrate sul Cap. \_\_\_\_\_ dell'importo di Euro \_\_\_\_\_

Alvignano, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Romolo Esposito

1000000

1000000

